Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 110° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 17 maggio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8503

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 124 DEL 17 MAGGIO 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 24: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 %, per il versamento del contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro) — PARTE I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SECONDA estrazione eseguita il 10 aprile 1969; PARTE II: Serie sorteggiate nell'anno precedente.

(2996)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5 %, per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro) — PARTE I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella TERZA estrazione eseguita il 15 aprile 1969; PARTE II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3131)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969.

Cancellazione del lago di Burano dall'elenco principale delle acque pubbliche in provincia di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 aprile 1902, n. 1491, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1902, registro n. 3, foglio n. 249, col quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche in territorio della provincia di Grosseto dove risulta iscritto al n. 264, fra l'altro, il lago di Burano;

Vista la sentenza 20 giugno-23 ottobre 1968 del tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma, sentenza passata in cosa giudicata, con la quale è dichiarata illegittima la inclusione di detto lago nel sopra citato elenco principale di acque pubbliche per mancanza del requisito essenziale di esatta identificazione dell'acqua iscritta, e non possedendo la stessa acqua attitudine ad usi di pubblico generale interesse;

Considerato che, pertanto, il lago in questione va cancellato dal detto elenco;

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugl'impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive modificazioni legislative;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il lago di Burano è cancellato dall'elenco principale delle acque pubbliche in territorio della provincia di Grosseto, approvato con regio decreto 13 aprile 1902, n. 1491.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1969

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1969
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 267

(4289)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1969.

Nomina di un membro effettivo del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, numero 455, che approva lo statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 gennaio 1963, con il quale il consigliere di Stato dott. Mario Santoni Rugiu venne nominato membro effettivo del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Vista la nota del 18 gennaio 1969, n. 45, con la quale il presidente del Consiglio di Stato propone la nomina a membro effettivo del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana del consigliere di Stato prof. dott. Aldo Pezzana, in sostituzione del dott. Mario Santoni Rugiu;

Sentito il Presidente della Regione siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 16 gennaio 1969, il consigliere di Stato prof. dott. Aldo Pezzana è nominato membro effettivo del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sostituzione del consigliere di Stato dottor Mario Santoni Rugiu ed è collocato fuori del ruolo del personale della magistratura del Consiglio di Stato.

Gli assegni fissi spettanti al dott. Aldo Pezzana faranno carico sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 8 del succitato decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1969

SARAGAT

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1969
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 299

(4318)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 marzo 1969.

Modifiche alla composizione della commissione interministeriale per la ripartizione degli utili delle lotterie nazionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 25 agosto 1961, con il quale fu costituita la commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali;

Visti i propri decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963, 4 marzo e 18 agosto 1964, 12 marzo 1966 e 28 settembre 1968, con i quali fu successivamente modificata la composizione della suddetta commissione;

Ritenuta l'opportunità di modificare la composizione della commissione stessa in dipendenza delle intervenute variazioni nella composizione del Governo;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri interessati;

Decreta:

La composizione della commissione per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, costituita con decreto del 25 agosto 1961, è così modificata:

Bisaglia on. dott. Antonio, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Salizzoni on. Angelo, Sottosegretario di Stato per l'interno;

Malfatti on. Franco, Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica;

Martoni on. Anselmo, Sottosegretario di Stato per le finanze;

Picardi sen. avv. Bonaventura, Sottosegretario di Stato per il tesoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1969

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
PRETI

Il Ministro per le finanze
REALE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1969
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 241

(4338)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 1969.

Nomina di un componente del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 giugno 1966, concernente la nomina del dott. Giuseppe Santoro, quale membro designato dal Ministero del tesoro, a componente il collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di un quadriennio;

Ritenuto che, a seguito del decesso del dott. Santoro, occorre procedere alla sua sostituzione nell'incarico anzidetto;

Vista la designazione a tal fine formulata dal Ministero del tesoro;

Decreta:

Il dott. Antonino Cavallaro, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato, è nominato, quale membro designato dal Ministero del tesoro, componente del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche, per la rimanente durata del quadriennio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1969

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BISAGLIA

(4319)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1969.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 466 in data 15 gennaio 1966, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Trieste la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera n. 164 del 5 febbraio 1969, con la quale il provveditore alle opere pubbliche di Trieste ha comunicato che l'avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste ha designato quale membro della predetta commissione regionale l'avvocato dello Stato dott. Giovanni Galletto in sostituzione dell'avv. Giuseppe Stipo, trasferito ad altra sede;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

L'avvocato dello Stato Giovanni Galletto è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Stipo, trasferito in altra sede.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1969

Il Ministro: MANCINI

(4288)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1969.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 29 aprile 1968, n. 114, con la quale l'amministrazione provinciale di Grosseto ha approvato la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Casettina » che ha inizio dalla strada statale « Aurelia » alla progressiva chilometrica 200+500 circa e termina all'innesto con la strada provinciale « Giuncarico-Ribolla, alla distanza di circa km. 0+700 dal sottopassaggio ferroviario della stazione di Giuncarico, della lunghezza di km. 2+200 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'Ente cedente al cessionario);

Visto il voto 14 gennaio 1969, n. 133, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4-*b* della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, di km. 2+200, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1969

Il Ministro: MANCINI

(4237)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1969.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla società per azioni « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni particolari di polizza per l'aumento annuale dei capitali e delle rendite assicurati con la polizza originaria;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza per l'aumento annuale automatico dei capitali e delle rendite assicurati con la polizza originaria, presentate dalla società per azioni « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano.

Roma, addì 30 aprile 1969

Il Ministro: TANASSI

(4200)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1969.

Classificazione tra le provinciali di undici strade in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 16647 del 27 settembre 1967, con la quale l'amministrazione provinciale di Forlì ha chiesto la classificazione a provinciali delle strade:

1) « Selvapiana » - inizia al Km. 221+600 della strada statale n. 71 « Umbro-Casentinese, attraversa l'abitato di Selvapiana e Castello di Selvapiana per terminare alla progressiva chilometrica 6+800 della strada provinciale n. 43 « di Alfero », dell'estesa di Km. 5+500;

2) « Alfero-Campatolino » - presenta il prolungamento della strada provinciale n. 43-*bis* che accede al-

l'abitato di Alfero. Inizia in località albergo Gritti, attraversa il centro abitato di Alfero, raggiunge la località fosso Faggetta e prosegue fino ad innestarsi sulla strada provinciale n. 43 in località podere Campatolino; dell'estesa di km. 1+070;

3) « Montiano » - dal bivio con la strada statale n. 9 « Emilia » in località case Castagnoli al bivio con la strada provinciale n. 9 « Cesena-Sogliano », dell'estesa di km. 4+645;

4) « Tessello » - inizia in corrispondenza della frazione San Vittore di Cesena alla progressiva 262+570 della strada statale n. 71 « Umbro-Casentinese » e, dopo aver attraversato il centro abitato di Tessello termina sulla strada provinciale « Polenta-Collinale » in comune di Bertinoro, dell'estesa di Km. 8+140;

5) « Musano » - dalla frazione Cento sulla strada provinciale n. 40 « Badia-Santa Paola » alla frazione Fellonìche sulla strada provinciale n. 34 « fondo valle Rubicone, dell'estesa di km. 3+900;

6) « Bivio Vitali-Gesso-Gaiano-Santa Maria del Piano » - inizia sulla consorziale « Montescudo-Albereto-Mandria-Repubblica di San Marino » in località bivio Vitali ad una distanza di ml. 1800 dall'abitato di Montescudo e termina sulla strada provinciale « Conca » 200 metri a monte della frazione Santa Maria del Piano, della estesa di km. 4+500;

7) « Uso-San Vicino » - collega la strada provinciale n. 13 « Uso » con la strada provinciale n. 14-*ter* « Torriana » in località San Vicino, dell'estesa di km. 2+000;

8) « Torriana-Pineta-Montebello » - dal bivio con la strada provinciale « Torriana » entro l'abitato omonimo e termina in località Montebello in comune di Sogliano, dell'estesa di km. 2+500;

9) « Montalbano » - inizia in comune di Cattolica, all'altezza del ponte Conca sulla strada statale « Adriatica » e, dopo aver attraversato l'abitato di Spina sempre in comune di Cattolica, entra nel territorio del comune di San Giovanni Marignano di cui attraversa la frazione Montalbano, il capoluogo stesso e termina con una forcella innestandosi sia sulla strada provinciale « Saludecese » — tra il km. 4+000 ed il km. 5+000 — sia sulla strada provinciale « Tavellia », dell'estesa di km. 3+970;

10) « Monteleone-Montenovo » - inizia sulla strada provinciale n. 9 « Cesena-Sogliano » tra il km. 5+000 ed il km. 6+000, in comune di Montiano e termina sulla strada provinciale n. 38 « Monteleone » al bivio di Montespaccato in comune di Roncofreddo, dell'estesa di km. 3+252;

11) « Ponte della Pietra-Sala » - inizia in corrispondenza della frazione ponte Pietra del comune di Cesena alla progressiva 10+400 della strada statale n. 304 « di Cesenatico » e termina in corrispondenza dell'abitato di Sala, frazione di Cesenatico sulla strada provinciale n. 33 « di Gatteo », dell'estesa di km. 7+740;

Visto il voto n. 1261 del 17 settembre 1968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che le suddette strade possano essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 4 della legge n. 126;

Considerato che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le strade di cui alle premesse, con uno sviluppo complessivo di km. 47+217 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'Ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1969

Il Ministro: MANCINI

(4236)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 5 maggio 1969.
Proroga della gestione commissariale del comune di S. Cesario di Lecce.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1969 è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di S. Cesario di Lecce per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto, e nominato commissario straordinario al comune di consigliere di 1ª classe dottor Renato Cupri.

All'atto dell'insediamento il commissario si è trovato nella necessità di dover affrontare numerosi e complessi problemi di amministrazione per riportare alla normalità la situazione della civica azienda, scossa nella sua organizzazione funzionale dal periodo di carenza dell'amministrazione ordinaria.

Problemi locali di somma importanza, specie nel settore della finanza locale e dei pubblici servizi sarebbero compromessi qualora il commissario dovesse interrompere la sua opera.

Allo scopo, pertanto, di assicurare alla gestione commissariale la possibilità di completare la impostazione del programma amministrativo in corso, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale stessa ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A ciò si è provveduto con decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Lecce, addì 5 maggio 1969

Il prefetto: MARCHEGIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1969, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di S. Cesario di Lecce e nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del comune, il dott. Renato Cupri;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di mesi tre;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di S. Cesario di Lecce, affidata al consigliere di 1ª classe dott. Renato Cupri, è prorogata di mesi tre dal 7 maggio 1969.

Lecce, addì 5 maggio 1969

Il prefetto: MARCHEGIANO

(4345)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cupello

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1969, numero 28288/4414, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Marchioli Adelina, nata a Cupello il 4 aprile 1912, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Cupello, estesa mq. 2545, riportata in catasto alla particella n. 375 del foglio di mappa n. 10 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con il n 102.

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1969, numero 28287/4413, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Boschetti Ernestina, nata a Cupello il 18 giugno 1901, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Cupello, estesa mq. 8320, riportata in catasto alla particella n. 155 del foglio di mappa n. 10 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con il n 76.

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1969, numero 28286/4412, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Spadaccini Vincenzo, nato a S. Salvo il 30 gennaio 1925 e Spadaccini Antonio, nato a S. Salvo il 18 gennaio 1933, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Cupello, estesa mq. 2370, riportata in catasto alla particella n. 203 del foglio di mappa n. 31 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con il n. 209-*a*.

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1969, numero 28299/4425, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Stanisci Guglielmo, nato a Monteodorisio il 17 giugno 1933, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Cupello, estesa mq. 2290, riportata in catasto alle particelle numeri 71-*c*, 30-1/14, 156-*f* e 66-*a* del foglio di mappa n. 6 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con il n. 265.

(4240)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 90

Corso dei cambi del 14 maggio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,80	628,70	627,90	629,20	628,75	627,80	628,80	629,20	627,80	628,90
$ Can.	582,65	583,50	583 —	583,90	582,40	582,65	583,90	583,90	582,65	583,50
Fr Sv.	144,87	144,90	145 —	145,10	144,80	144,87	145 —	145,10	144,87	144,95
Kr D.	83,84	83,45	83,55	83,55	83,05	83,34	83,51	83,55	83,34	83,40
Kr N.	87,86	88 —	88,05	88,10	87,25	87,86	88,03	88,10	87,86	87,90
Kr Sv.	121,34	121,55	121,55	121,64	121,10	121,34	121,58	121,64	121,34	121,40
Fol	172,71	173 —	173,10	173,10	172,60	172,71	173,05	173,10	172,71	173 —
Fr B	12,50	12,53	12,5450	12,5480	12,465	12,50	12,545	12,5480	12,50	12,53
Franco francese	126,40	126,55	126,70	126,62	126,60	126,40	126,63	126,62	126,40	126,55
Lst.	1497,60	1501 —	1502 —	1501,25	1500,50	1497,60	1500,70	1501,25	1497,60	1501,75
Dm occ.	156,75	157,25	157,45	157,39	157,10	156,95	157,45	147,30	156,95	157,30
Scell. Austr.	24,24	24,25	24,29	24,295	24,25	24,24	24,285	24,295	24,24	24,25
Escudo Port.	22 —	22,05	22,05	22,10	22,12	22,03	22,20	22,10	22,03	22,03
Peseta Sp.	8,97	9 —	9 —	8,9975	9 —	8,97	9 —	8,9975	8,97	8,98

Media dei titoli del 14 maggio 1969

Titolo	
Rendita 5 % 1935	104,575
Redimibile 3,50 % 1934	100,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,25
» 5 % (Ricostruzione)	96,90
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,80
» 5 % (Città di Trieste)	95,80
» 5 % (Beni Esteri)	95,80
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	101,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
» » » 5 % 1977	99,275
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 maggio 1969

Valuta	
1 Dollaro USA	629 —
1 Dollaro canadese	583,90
1 Franco svizzero	145,05
1 Corona danese	83,53
1 Corona norvegese	88,065
1 Corona svedese	121,61
1 Fiorino olandese	173,075
1 Franco belga	12,546
1 Franco francese	126,625
1 Lira sterlina	1500,975
1 Marco germanico	157,42
1 Scellino austriaco	24,29
1 Escudo Port.	22,15
1 Peseta Sp.	8,999

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 91

Corso dei cambi del 16 maggio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,20	629 —	629,20	629,18	628,75	629,20	629,15	629,18	629,20	629 —
$ Can.	583,90	584 —	584,25	584,25	582,80	583,90	584,10	584,25	583,90	584 —
Fr. Sv.	145,10	145,25	145,20	145,31	145,10	145,10	145,30	145,31	145,10	145,20
Kr. D.	83,55	83,50	83,50	83,54	83,05	83,55	83,52	83,54	83,55	83,60
Kr. N.	88,10	88 —	88,10	88,06	87,25	88,10	88,06	88,06	88,10	88,12
Kr. Sv.	121,64	121,60	121,65	121,69	121,50	121,64	121,66	121,69	121,64	121,65
Fol.	173,10	173 —	173,03	173,04	172,60	173,10	173,01	173,04	173,10	172,90
Fr. B.	12,55	12,56	12,57	12,565	12,485	12,54	12,5675	12,565	12,54	12,535
Franco francese	126,62	126,55	126,68	126,63	126,65	126,62	126,30	126,63	126,62	126,55
Lst.	1501,25	1501,50	1501,30	1501,60	1501,25	1501,25	1502 —	1501,60	1501,25	1502 —
Dm. occ.	157,39	157,25	157,18	157,245	157,10	157,30	157,24	157,245	157,39	157,25
Scell. Austr.	24,29	24,25	24,30	24,3025	24,25	24,29	24,2850	24,3025	24,29	24,285
Escudo Port.	22,10	22,05	22,05	22,05	22,12	22,10	22,05	22,05	22,10	22,08
Peseta Sp.	8,99	9 —	9 —	8,9920	9 —	8,99	9 —	8,9920	8,99	8,99

Media dei titoli del 16 maggio 1969

Rendita 5 % 1935	104,55
Redimibile 3,50 % 1934	100,55
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,20
» 5 % (Ricostruzione)	96,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,825
» 5 % (Città di Trieste)	95,80
» 5 % (Beni Esteri)	95,80
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	101,05
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
» » » 5 % 1977	99,275
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 maggio 1969

1 Dollaro USA	629,165
1 Dollaro canadese	584,175
1 Franco svizzero	145,305
1 Corona danese	83,53
1 Corona norvegese	88,06
1 Corona svedese	121,675
1 Fiorino olandese	173,025
1 Franco belga	12,566
1 Franco francese	126,63
1 Lira sterlina	1502,30
1 Marco germanico	157,242
1 Scellino austriaco	24,294
1 Escudo Port.	22,05
1 Peseta Sp.	8,996

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare un immobile in Trapani

Con decreto del Ministro per l'interno, n. 15700.N.IV.A.67/4369 in data 23 aprile 1969, sentito il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali è autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Trapani, via Vespri angolo via Spalti, di proprietà del cav. Giuseppe Doria, per un prezzo non superiore a L. 95.000.000 (novantacinquemilioni).

(4208)

Autorizzazione al comune di Ardore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1969, il comune di Ardore (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.538.929, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4308)

Autorizzazione al comune di Motta S. Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1969, il comune di Motta S. Giovanni (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.150.214, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4306)

Autorizzazione al comune di Laureana di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1969, il comune di Laureana di Borrello (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 148.348.634, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4307)

Autorizzazione al comune di Castelluccio dei Sauri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1969, il comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.792.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4309)

Autorizzazione al comune di Sorradile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1969, il comune di Sorradile (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4310)

Autorizzazione al comune di Segariu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1969, il comune di Segariu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4311)

Autorizzazione al comune di S. Giovanni Suergiu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1969, il comune di S. Giovanni Suergiu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.945.939, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4312)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto ecclesiastico presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di diritto ecclesiastico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4467)

Vacanza della seconda cattedra di « Architettura tecnica » e delle cattedre di « Elettrotecnica » e di « Tecnologia dei materiali e chimica applicata » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) Architettura tecnica (seconda cattedra);
2) Elettrotecnica;
3) Tecnologia dei materiali e chimica applicata.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4468)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici in servizio nei licei ginnasi, licei scientifici ed istituti magistrali, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1967.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici in servizio nei licei ginnasi, licei scientifici e negli istituti magistrali, uno per esami e titoli e l'altro per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1967, ai fini del passaggio anticipato rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio della carriera di appartenenza, di cui alla tabella *B* allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

Materie o gruppi di materie	Numero dei posti messi a concorso	
	Concorsi per esami e titoli	Concorsi per soli titoli
Ginnasi superiori		
1. Materie letterarie	6	10
Licei classici		
2. Lettere italiane e latine	27	5
3. Lettere latine e greche	10	5
4. Storia e filosofia	—	10
5. Storia dell'Arte	5	2
6. Matematica e fisica	5	5
7. Scienze naturali, chimica e geografia	4	3
Licei scientifici		
8. Lettere italiane e latine	30	6
9. Storia e filosofia	1	5
10. Matematica e fisica	2	3
11. Scienze naturali, chimica e geografia	3	2
12. Lingua straniera: francese	—	2
12. Lingua straniera: inglese	1	2
12. Lingua straniera: tedesco	3	1
12. Lingua straniera: spagnolo	1	—
13. Disegno	3	1
Istituti magistrali		
14. Lettere italiane e storia	7	6
15. Lettere latine e storia	9	4
16. Filosofia e pedagogia	1	6
17. Matematica e fisica	4	2
18 Scienze naturali, chimica e geografia	4	1
19. Disegno	3	1
20. Musica e canto	—	—
21. Maestra giardiniera	—	—

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso per esami e titoli (Passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Al concorso per esami e titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1967 appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppi di materie cui si riferisce il concorso e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità, richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1964-65, 1965-66 e 1966-67 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di «insufficiente» nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso (lettera *a*) del primo comma del presente articolo), il servizio militare prestato nei reparti combattenti anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, semprechè il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

I professori i quali, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti hanno preso parte ai precedenti analoghi concorsi per esami e titoli (passaggio anticipato alla terza classe di stipendio) e non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito non possono partecipare al presente concorso.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso per soli titoli (Passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Al concorso per soli titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1967 appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppi di materie cui si riferisce il concorso e che alla data stessa siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano riportato negli anni scolastici 1964-65, 1965-66 e 1966-67 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestati in reparti combattenti.

Il servizio militare prestato in reparti combattenti è computato, agli effetti anzidetti, come servizio civile di ruolo semprechè il richiedente non abbia usufruito del medesimo beneficio ai fini dell'ammissione al concorso per merito distinto per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande, titoli e documenti Prove e diario di esami (Commissioni)

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite dal successivo art. 7 debbono pervenire con raccomandata insieme con i titoli ed i documenti direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale della istruzione classica, ufficio concorsi per merito distinto), entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esami e titoli si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta o grafica, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta per difetto dei requisiti prescritti anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte o grafiche che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* o nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso parte 2ª.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita, debitamente timbrata, dal Ministero.

Nel concorso per esami e titoli l'esame consta di una prova scritta o grafica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica e indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma d'insegnamento della materia o gruppo di materie impartito dai concorrenti nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1967 e comprende, nei concorsi indicati in calce alla tabella anzidetta, anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati o le necessarie dimostrazioni sperimentali.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o grafica, abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati, in tal caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco firmato dal presidente e dal segretario è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove d'esame e dei titoli

La commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove di esame e venticinque ai titoli.

La commissione giudicatrice del concorso per soli titoli dispone ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti l'attività culturale svolta dai candidati.

La valutazione dei titoli che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1967, sarà effettuata in base alla tabella predisposta dal Ministro per la pubblica istruzione ai sensi dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204. I soli titoli valutabili sono quelli di servizio e di cultura. (1).

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla commissione prima delle prove di esame.

Art. 6.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, quando l'esame consta di due prove, e una votazione complessiva, non inferiore a 75 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75/100, abbiano riportato nelle prove d'esame una votazione non inferiore a otto decimi e con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori, la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non conseguono la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Ai vincitori dei concorsi per merito distinto il passaggio anticipato rispettivamente alla terza e quarta classe di stipendio sarà attribuito, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n 1743, con decreti dei provveditori agli studi aventi effetto dal 1° ottobre 1967.

Art. 7.

Domanda di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

1. Nella domanda per l'ammissione al concorso per esami e titoli ed in quella per soli titoli, redatta su carta legale da L. 400 e diretta al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione classica, ufficio concorsi per merito distinto, gli aspiranti indicheranno:

a) nome e cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubile);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1967 (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario, nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli o per soli titoli, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuole pareggiate statizzate o per assunzione senza concorso o per effetto della legge 28 luglio 1961, n. 831;

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe, posseduta al 30 settembre 1967;

h) l'indirizzo, ben chiaro, al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso Si fa obbligo al candidato di comunicare eventuali variazioni di indirizzo.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda, di documenti o delle comunicazioni relative al concorso.

2. I candidati ciechi e i mutilati che si trovino nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

3. Alla domanda di ammissione ai concorsi dovranno essere allegati, pena l'esclusione:

a) certificato rilasciato dal competente capo d'istituto o ufficio, in carta legale da L. 400 dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1964-65, 1965-66 e 1966-67 nonchè eventuali sanzioni disciplinari;

b) copia dello stato di servizio rilasciata dal provveditore agli studi in carta legale di data non anteriore al 1° ottobre 1967;

c) i candidati che intendono avvalersi per l'ammissione ai concorsi dei benefici bellici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto dovranno allegare una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare rilasciato dalla competente autorità militare, corredata dalla dichiarazione integrativa, attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute.

I candidati che partecipano ai concorsi per soli titoli, avvalendosi dei benefici anzidetti, debbono dichiarare nella domanda di non aver usufruito del medesimo beneficio per l'ammissione ai precedenti concorsi di merito distinto per esami (per il passaggio alla terza classe di stipendio);

d) un breve curriculum del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo degli studi fatti e della carriera percorsa nonchè dell'attività didattica e culturale svolta;

e) un elenco in duplice copia dei titoli di merito didattico, di servizio e culturali e di ogni altro titolo che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini di cui all'art. 5 del presente decreto, nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda numerati in ordine progressivo;

f) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni, da presentare in unico esemplare. Le opere manoscritte e dattilografate non saranno prese in considerazione.

I titoli che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1967 devono essere esibiti in originale o in copia autenticata.

Non è ammesso riferimento, tranne che per i candidati che hanno chiesto di partecipare anche ai precedenti concorsi per merito distinto e non ne abbiano ottenuto ancora la restituzione, a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o altri Ministeri o uffici, o a titoli di merito risultanti indirettamente da atti della amministrazione. Dai certificati attestanti il servizio rilasciati dalle autorità o uffici competenti, debbono risultare la durata del servizio, nonchè quella degli eventuali incarichi svolti nella scuola nonchè le qualifiche conseguite. I certificati attestanti i risultati dei concorsi ecc., debbono indicare la votazione conseguita nelle prove d'esame. Il risultato del concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sarà valutato nei confronti dei candidati che presentino il relativo certificato rilasciato dal competente Ufficio concorsi scuole medie del Ministero della pubblica istruzione.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi, o qualora abbiano sostenuto le prove e non risultino inclusi nella graduatoria di merito, di non aver nulla da eccepire in ordine alla procedura ed all'esito dei concorsi.

---

(1) Cfr. annesse tabelle di valutazione.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati attestanti l'esito positivo dei concorsi, gli interessati, dopo la pubblicazione dei risultati definitivi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione dovranno inoltrare domanda in carta legale da L. 400 al Ministero della pubblica istruzione - Direzione classica - Ufficio concorsi merito distinto, allegando, per ciascun certificato richiesto, una marca da bollo da L. 400 (non marca per atti amministrativi).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1968
Registro n. 3, *foglio n.* 171

TABELLA N. 1

Tabella di valutazione dei titoli nei concorsi per merito distinto per esami e titoli, riservati agli insegnanti di ruolo A.

A) Titoli di servizio (massimo punti 15)

1) per ogni anno (almeno 7 mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo con qualifica di « ottimo » o equivalente (si considerano non più di otto anni): punti 1, fino a	punti 8
Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di insegnamento degli istituti o scuole d'istruzione secondaria o artistica.	
2) per ogni anno di servizio come preside incaricato o vice-preside: punti 0,5, fino a	» 4
3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,2, fino a	» 1,6
4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario nella scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, attestato da certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3, fino a	» 2,4
5) partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e di perfezionamento didattico, per ogni corso: fino a punti 1 e fino a un massimo di	» 2
6) per l'incarico di insegnamento ricoperto presso università o istituti di grado universitario dopo l'assunzione nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5, fino a	» 4
7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici, direzione di scuole coordinate; collaborazione universitaria; ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a . .	» 2

B) Titoli di cultura (massimo punti 10)

1) libera docenza, per ciascuna punti 1,50, fino a	punti 3
2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078	» 2
3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico), fino a	» 5
4) risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un ventesimo della votazione complessiva), fino a	» 5
5) per ogni diploma o titolo finale di studio rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazioni post-universitari previsti dagli statuti delle università	» 1
6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, in concorsi per esami a cattedre di grado pari a quella di attuale appartenenza (si valuta una sola idoneità per ciascuna classe di concorso): punti 2, fino a	» 4
7) per ogni abilitazione in classi di esami per l'insegnamento in istituti di istruzione secondaria o artistica di 2° grado e per cattedra diversa da quella di attuale appartenenza: punti 1, fino a . . .	punti 2
8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale	» 1
9) risultato conseguito in precedenti concorsi per merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito, per ciascuna punti 1), fino a .	» 2
Il punteggio è ridotto alla metà se trattasi di concorsi di merito distinto per insegnanti di scuole o istituti di primo grado.	
10) per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale, fino a . . .	» 2

TABELLA N. 2

Tabella di valutazione dei titoli nei concorsi per merito distinto per soli titoli, riservati agli insegnanti di ruolo A

A) Titoli di servizio (massimo punti 50)

1) per ogni anno (almeno 7 mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo con qualifica di « ottimo » o equivalente (si considerano non più di 16 anni): punti 2, fino a	punti 32
Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli d'insegnamento degli istituti o scuole di istruzione secondaria o artistica.	
2) per ogni anno di servizio come preside incaricato o vice-preside: punti 0,5, fino a . . .	» 8
3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,2, fino a	» 3,2
4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario nella scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, attestato da certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3, fino a	» 4,8
5) partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e di perfezionamento didattico: per ogni corso fino a punti 1 e fino a un massimo di . .	» 4
6) per l'incarico di insegnamento ricoperto presso università o istituti di grado universitario dopo l'assunzione nel ruolo di attuale appartenenza: per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5, fino a	» 8
7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici, direzione di scuole coordinate; collaborazione universitaria; ecc.) specificato o attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a	» 5

B) Titoli di cultura (massimo punti 50)

1) libera docenza, per ciascuna punti 4,50, fino a	punti 9
2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078	» 6
3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico), fino a	» 20
4) risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un decimo della votazione complessiva), fino a	» 10
5) per ogni diploma o titolo finale di studio rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università	» 2
6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, numero 1228, in concorsi per esami a cattedra di pari grado a quella di attuale appartenenza (si valuta una sola idoneità per ciascuna classe di concorso): punti 4, fino a	» 8
7) per ogni abilitazione in classi di esami per l'insegnamento in istituti di istruzione secondaria o artistica di 2° grado e per la cattedra diversa da quella di attuale appartenenza: punti 2, fino a .	» 4

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale: punti 1, fino a punti 2

9) risultato conseguito in precedenti concorsi di merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito) un decimo della votazione complessiva del risultato migliore, fino a » 10

Il punteggio è ridotto alla metà se trattasi di concorsi di merito distinto per insegnanti di scuola o istituti di 1° grado.

10) per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale, fino a » 6

TABELLA N. 3

Tabella di valutazione dei titoli nei concorsi per merito distinto per esami e titoli, riservati agli insegnanti di ruolo B.

A) Titoli di servizio (massimo punti 15)

1) per ogni anno (almeno sette mesi) di servizio prestato nel ruolo di atuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo, con qualifica di « ottimo » o equivalente (si considerano non più di 5 anni): punti 1,5, fino a punti 7,5

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di scuole od istituti di istruzione secondaria od artistica.

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato, o vice-preside, o coordinatore dei servizi provinciali di educazione fisica: punti 0,6, fino a » 3

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,3, fino a » 1,5

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario della scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, come direttore tecnico del gruppo sportivo, attestato da un certificato del preside, su richiesta dell'interesasto: punti 0,4, fino a » 2

5) partecipazione a corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento didattico: per ogni corso fino a punti 1, fino a un massimo di » 2

6) per incarico presso università o istituti di grado universitario, ricoperto dopo l'entrata nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5, fino a » 2,5

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; coordinatore di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali, competizioni sportive, organizzazione e revisione di gabinetti scientifici; collaborazione universitaria; ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a . » 2

B) Titoli di cultura (massimo punti 10)

1) libera docenza, per ciascuna: punti 1,50, fino a punti 3

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 » 1,50

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico), fino a » 5

4) risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un ventesimo della votazione complessiva), fino a » 5

5) per ogni diploma o titolo finale di studio, rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università, fino a » 1

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, conseguita in concorsi per esami e per classi di concorso di grado pari o superiore alla cattedra di attuale appartenenza: punti 2, fino a » 4

7) per ogni abilitazione conseguita per classi di esami di grado pari o superiore: punti 1, fino a » 2

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale . . . . » 1

9) risultati conseguiti in precedenti concorsi per merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito, per ciascuna punti 1), fino a punti 2

10) per altri titoli presentati dal candidato, attestanti la sua attività culturale, fino a . . . » 3

TABELLA N. 4

Tabella di valutazione dei titoli nei concorsi per merito distinto per soli titoli, riservati agli insegnanti di ruolo B

A) Titoli di servizio (massimo punti 50)

1) per ogni anno (almeno sette mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo, con qualifica di « ottimo » o equivalente (si considerano non più di 16 anni): punti 2, fino a . . . . punti 32

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di scuole od istituti di istruzione secondaria od artistica.

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato, o vice-preside, o coordinatore dei servizi provinciali di educazione fisica: punti 0,5, fino a » 8

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,2, fino a . . . . » 3,2

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario della scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, come direttore tecnico del gruppo sportivo, attestato da un certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3, fino a » 4,8

5) partecipazione a corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento didattico: per ogni corso fino a punti 1, fino ad un massimo . » 4

6) per incarico presso università o istituti di grado universitario, ricoperto dopo l'entrata nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5, fino a . . . . . » 8

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; coordinatore di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali, competizioni sportive; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici; collaborazione universitaria; ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a . . » 5

B) Titoli di cultura (massimo punti 50)

1) libera docenza: per ciascuna punti 4,50, fino a . . . . punti 9

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 . . . . . . » 4,50

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico), fino a . . . . » 20

4) risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un decimo della votazione complessiva), fino a . . . . » 10

5) per ogni diploma o titolo finale di studio, rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università, fino a . . . . » 2

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, conseguita in concorsi per esami o per classi di concorso di grado pari o superiore alla cattedra di attuale appartenenza: punti 4, fino a . . . . » 8

7) per ogni abilitazione conseguita per classi di esami di grado pari o superiore: punti 2, fino a » 4

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale: punti 2, fino a . . . . . » 4

9) risultati conseguiti in precedenti concorsi per merito distinto per esami (un decimo della votazione complessiva ottenuta nel concorso di miglior esito, per l'inclusione nella relativa graduatoria di merito), fino a . . . . » 10

10) per altri titoli presentati dal candidato, attestanti la sua attività culturale, fino a . . . » 8

Il Ministro: GUI

Tabella annessa al bando dei concorsi per merito distinto riservati ai professori degli istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta o grafica)
1. Italiano, latino, greco, storia e geografia . . .	Ruolo corrispondente del ginnasio	Prova scritta: traduzione in latino di un brano di prosa greca, con commento, in italiano, relativo alla struttura sintattica e allo stile del testo
2. Lettere italiane e latine . .	Ruolo corrispondente del liceo classico	Prova scritta: trattazione, con relativo inquadramento storico, di un argomento di letteratura italiana o latina, a scelta del candidato, tra due proposti dalla commissione. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino
3. Lettere latine e greche . .	Idem.	Prova scritta: traduzione in latino di un brano di prosa o poesia greca con illustrazione, particolarmente di carattere storico letterario, relativa all'autore e all'opera dalla quale è desunto il testo e, se trattasi di poesia con commento di carattere metrico
4. Storia e filosofia	Idem.	Prova scritta: trattazione di un argomento, scelto dal candidato, fra due proposti dalla commissione relativi uno alla storia e uno alla filosofia
5. Storia dell'arte	Idem.	Prova scritta: illustrazione critica di un'opera o di un gruppo di opere, a scelta del candidato, su tre temi proposti dalla commissione
6. Matematica e fisica . . .	Idem.	Prova scritta: trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna)
7. Scienze naturali, chimica e geografia	Idem.	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia e alla geologia
8. Lettere italiane e latine . .	Ruolo corrispondente del liceo scientifico	Prova scritta: trattazione, con relativo inquadramento storico, di un argomento di letteratura italiana o latina, a scelta del candidato, tra due proposti dalla commissione. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino
9. Storia e filosofia	Idem.	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato, fra due proposti dalla commissione relativi uno alla storia e uno alla filosofia
10. Matematica e fisica . . .	Idem.	Prova scritta: trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna)
11. Scienze naturali, chimica e geografia	Idem.	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia generale e alla geologia
12. Lingua straniera { Francese, Inglese, Tedesco, Spagnolo }	Idem.	Prova scritta: trattazione, con relativo inquadramento storico nella lingua straniera cui si riferisce il concorso, di un argomento letterario
13. Disegno	Idem.	Prova grafica: composizione decorativa o composizione di un particolare architettonico decorativo disegnato in prospettiva con libertà di tecnica, possibilmente a chiaroscuro
14. Lettere italiane e storia . .	Ruolo corrispondente dell'istituto magistrale	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana, con relativo inquadramento storico.

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta o grafica)
15 Lettere latine e storia . . .	Ruolo corrispondente dell'istituto magistrale	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura latina con relativo inquadramento storico, o di un argomento di storia, a scelta del candidato Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino
16 Filosofia e pedagogia . . .	Idem.	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra due proposti dalla commissione relativi uno alla filosofia e uno alla pedagogia
17 Matematica e fisica	Idem.	Prova scritta: trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna)
18 Scienze naturali, chimica e geografia	Idem.	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia generale e alla geologia
19. Disegno	Idem.	Prova grafica: composizione decorativa o composizione di un particolare architettonico decorativo disegnato in prospettiva con libertà di tecnica, possibilmente a chiaroscuro
20 Musica e canto corale . .	Idem.	Prova scritta: composizione di un madrigale a quattro voci miste in stile contrappuntistico su tema e parole date
21. Maestra giardiniera . . .	Idem.	Prova scritta: trattazione di un questito di pedagogia, storico o didattico, relativo ai metodi per l'educazione dell'infanzia

Note:

a) la scelta degli argomenti delle prove scritte è fatta dalla commissione tenendo presenti i programmi dei corrispondenti concorsi per la nomina in ruolo;

b) la lezione comprende un saggio di revisione e classificazione di elaborati nei concorsi di cui ai numeri 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19; e per i concorsi di cui ai numeri 6, 7, 10, 11, 17, 18 le necessarie dimostrazioni sperimentali.

Il Ministro: GUI

(4210)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1968, registro n. 22 Difesa, foglio n 247, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per le commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come segue:

Magg. gen. suss. s.p.e. Bortone Edoardo, presidente;
T. col. comm. s.p.e. Zappalà Antonino, membro;
T. col. comm. s.p.e.t.S.G. Pasqua Di Bisceglie Benedetto, membro;
T. col. suss. s.p.e. Bucciero Mario, membro;
T. col. suss. s.p.e. Pesci Guido, membro;
T. col. suss. s.p.e. Silvestri Rinaldo, membro supplente;
T. col. suss. s.p.e. Sbardella Pietro, membro supplente;
Direttore di sezione Paternò dott. Benedetto, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1969
Registro n. 12 Difesa, foglio n. 4

(4331)

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1968, registro n. 22 Difesa, foglio n. 247, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per le commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come segue:

Magg. gen. S.A. s.p.e. Calò Gregorio, presidente;
Col. S.A. s.p.e. t.S.G. Mauthe Carlo, membro;
T. col. S.A. s.p.e. Rao Ettore, membro;
T. col. S.A. s.p.e. t.S.G. Formosa Amedeo, membro;
T. col. S.A. s.p.e. Salerno Giuseppe, membro;
T. col. S.A. s.p.e. Alberti Franco, membro supplente;
T. col. S.A. s.p.e. De Giovanni Antonio, membro supplente;
Direttore di sezione Floridi dott. Fulvio, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1969
Registro n. 11 *Difesa, foglio n.* 398

(4333)

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1968, registro n. 22 Difesa, foglio n 247, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato ai marescialli in servizio permante ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per le commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come segue:

Magg. gen. amm. s.p.e. Marotta Michele, presidente;
Col. amm. s.p.e. Sciarretta Italo, membro;
T. col. amm. s.p.e. Tatullo Filippo, membro;
T. col. amm s.p.e. Dellino Luciano, membro;
T. col. amm. s.p.e. Bonajuto Salvatore, membro;
T. col. amm. s.p.e. Astuto Sebastiano, membro supplente;
T. col. amm s.p.e Scigliano Francesco, membro supplente;
Consigliere 2ª classe Faranda dott. Roberto, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1969
Registro n. 12 *Difesa, foglio n.* 2

(4335)

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1968, registro n. 22 Difesa, foglio n 247, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per le commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come segue:

Magg. gen. suss. s.p.e. Calisti Giorgio, presidente;
Col. suss. s.p.e. Balbi Angelo, membro;
T. col. comm. s.p.e. Giarrizzo Renato, membro;
T. col. suss. s.p.e. Spinelli Francesco, membro;
T. col. comm. s.p.e. Rossi Carlo, membro;
Col. suss. s.p.e. Marcianò Donato, membro supplente;
T. col. suss. s.p.e. Carreras Antonio, membro supplente;
Direttore di sezione Floridi dott. Fulvio, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1969
Registro n. 12 *Difesa, foglio n.* 3

(4332)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Enna

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 novembre 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Enna;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1969 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n 748 e 27 giugno 1942, n 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Enna, nell'ordine appresso indicato:

1. Conti dott. Alfonso . . punti 87,64 su 132
2. D'Alessandria dott Giuseppe . . » 77,55 »
3. Gioia dott Giacomo . . » 76,47 »
4. Marceca dott. Ignazio . » 76,27 »
5. Scandaliato dott. Gaspare » 76,13 »
6. Rinaldi dott. Mario » 74,09 »
7. Vacirca dott Salvatore, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 » 73,83 »
8. Russo Luigi . » 73,83 »
9. Milano Alberto . . » 72,66 »
10. Cavalieri dott. Leovigildo . . . » 72,57 »
11. Geraci dott Vincenzo . . . » 71,92 »
12. Di Stefano Ruggiero . . . » 69,50 »
13. Boianelli dott Fernando . . » 67,73 »
14. Sallustio dott. Vito » 67,51 »
15. Casazza Egidio, art 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . » 66,75 »
16. Mussetti Tranquillo . . . » 66,75 »
17. Forlani dott Remo » 64,45 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 2 maggio 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(4359)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7233 in data 25 novembre 1966 relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1965;

Vista la nota n. 254 del 27 settembre 1968, con la quale il collegio provinciale delle ostetriche di Campobasso comunica le dimissioni da componente della commissione stessa della ostetrica Ciallella Alessandra;

Viste le altre proposte dei comuni interessati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 7233 in data 25 novembre 1966 la signora Luigia Ancarani, ostetrica condotta di Scapoli, è nominata componente della commissione di cui in narrativa in sostituzione dell'ostetrica Ciallella Alessandra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 29 aprile 1969

Il medico provinciale: BONIFACI

(4135)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 11 aprile 1969, n. 9.

Estensione ai comuni della Regione siciliana della applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 491.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 17 *del* 12 *aprile* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

L'applicazione delle norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 491 è estesa agli amministratori dei comuni della Regione a decorrere dal 1° gennaio 1969.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 aprile 1969

FASINO

MURATORE

(4072)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.